



## **CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST**

*del Gruppo A2A*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. in data 20 gennaio 2020

# INDICE

Introduzione .....	3
I. Le norme a tutela della concorrenza: principi generali.....	5
II. Le condotte proibite: <i>overview</i> .....	6
A) Intese orizzontali .....	6
B) Intese verticali .....	16
C) Abuso di posizione dominante e Abuso di dipendenza economica.....	18
C.1) Abuso di posizione dominante .....	18
C.2) Abuso di dipendenza economica .....	24
D) Operazioni M&A.....	25
E) Separazione Societaria .....	28
III. Le possibili iniziative per mitigare le conseguenze di un illecito antitrust.....	29
IV. Redazione di documenti e comunicazioni aziendali .....	30
V. Poteri di indagine delle Autorità antitrust .....	31
Allegato 1 – <i>Antitrust Compliance Officer</i> .....	33
Allegato 2 – Normativa di riferimento .....	34
A) Normativa UE .....	34
B) Normativa nazionale .....	36
C) Altre previsioni .....	37
Allegato 3 – Sanzioni .....	40

## INTRODUZIONE

La società A2A S.p.A. (la “**Società**”) è un’impresa *multi-utility* quotata in Borsa, a capo dell’omonimo gruppo societario (“**Gruppo A2A**” o “**A2A**”), attivo nei settori dell’energia elettrica (approvvigionamento all’ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all’ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore e, in minore misura, in altri servizi (tra cui *facility management*, illuminazione pubblica e semaforica, ecc.).

La Società, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust, che prevede anche l’adozione e la diffusione del presente Codice di Condotta Antitrust (“**Codice**”), destinato tutte le risorse del Gruppo A2A (indipendentemente dal loro inquadramento) (“**Destinatari**”), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo altresì adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di *compliance* (modello 231, procedure di *compliance* rispetto alla normativa di settore, alla normativa *privacy* etc.) promosse da A2A.

Il presente Codice **si propone di:**

- illustrare ai Destinatari il quadro giuridico di riferimento del diritto antitrust, individuando i comportamenti contrari a tale disciplina;
- identificare le aree nelle quali è possibile rinvenire il maggior rischio di violazione antitrust;
- fornire ai Destinatari indicazioni in merito agli accorgimenti da seguire per prevenire l’insorgere e in caso gestire adeguatamente le situazioni potenzialmente critiche;
- ribadire l’importanza, anche dal punto di vista etico e sociale, di comportamenti conformi alle regole di concorrenza.

**E’ importante rispettare il Codice** al fine di evitare:

- **l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate** in caso di accertamento di una violazione antitrust, che ad oggi possono arrivare **fino al 10% del fatturato complessivo** del Gruppo A2A;<sup>1</sup>
- le eventuali **richieste risarcitorie** da parte di terzi, tra cui clienti o concorrenti, che possano aver subito un danno diretto e/o indiretto in seguito a un illecito antitrust;
- **l’esclusione temporanea dalle gare** secondo quanto previsto dall’ articolo 80, comma 5, D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (tra le sanzioni “accessorie” in caso di violazioni commesse in sede di procedura ad evidenza pubblica);
- il **danno all’immagine** di A2A che potrebbe derivare dall’avvio di un procedimento antitrust e **la**

---

<sup>1</sup> Il 3 febbraio 2019 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (“**Direttiva ECN+**”), la cui attuazione a livello nazionale è prevista entro il 4 febbraio 2021. L’obiettivo della Direttiva ECN+ è far sì che le autorità di concorrenza nazionali dispongano delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori necessari per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE. L’art. 15 della Direttiva ECN+ prevede che: “Gli Stati membri provvedono affinché **l’importo massimo dell’ammenda che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono irrogare** a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a un’infrazione dell’articolo 101 o 102 TFUE **non sia inferiore al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese a livello mondiale** durante l’esercizio precedente (...)”.

**distrazione delle risorse economiche** necessarie per l'attività difensiva;

- la **nullità dei contratti** che violano la normativa antitrust;
- l'**impatto negativo sulle quotazioni** dei titoli negoziati in mercati regolamentati.

Pertanto, è **dovere dei Destinatari**:

- avere **familiarità con i principi di riferimento del diritto antitrust**;
- **agire in conformità alle indicazioni** fornite con il presente Codice;
- **segnalare** le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza.

Sotto questo profilo, si segnala che il mancato rispetto del Codice implica l'adozione di misure disciplinari, la cui entità è proporzionata alla gravità della violazione (si veda l'Allegato 3 del Codice).

Parallelamente, sono altresì previste misure incentivanti (in linea con gli accordi aziendali di secondo livello attinenti al premio di risultato applicato in ciascuna delle società del Gruppo A2A) a beneficio di chi si distingue per l'aderenza alla *policy* aziendale in materia di concorrenza e, alla luce degli obblighi menzionati poc'anzi, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di *compliance* antitrust anche attraverso la segnalazione di possibili criticità all'Antitrust Compliance Officer (secondo le modalità di seguito indicate).

Naturalmente il Codice può fornire solo una panoramica del contenuto e delle implicazioni delle norme a tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di esaustività.

Pertanto, in caso di dubbio è opportuno contattare le Funzioni Affari Regolatori e Mercato e Affari Legali e Compliance e, in caso di sospetta violazione delle norme antitrust, segnalarlo all'Antitrust Compliance Officer, al seguente recapito:

***e-mail: [complianceantitrust@a2a.eu](mailto:complianceantitrust@a2a.eu)***

E' in via di introduzione, e sarà disponibile a breve, anche una modalità per la segnalazione anonima di possibili violazioni delle norme antitrust.

A conferma del costante impegno del Gruppo A2A alla diffusione della cultura della concorrenza, il Codice sarà periodicamente rivisto e aggiornato.

## I. LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA: PRINCIPI GENERALI

Il diritto antitrust muove dall'idea che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti migliori a costi più contenuti e consentendo al tempo stesso un'efficiente allocazione delle risorse produttive. Su queste basi le norme antitrust – ed in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (“**TFUE**”) e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“**Legge n. 287/90**”) – mirano sostanzialmente ad assicurare che:

- le imprese concorrenti competano effettivamente, senza ripiegare su comportamenti coordinati o volutamente collusivi;
- i distributori/rivenditori rimangano liberi di decidere la propria strategia di prezzo e rispondere agli ordini dei clienti ovunque si trovino;
- le imprese in posizione dominante non adottino comportamenti finalizzati ad escludere i concorrenti o a sfruttare indebitamente la posizione di soggezione dei clienti.

Considerato che il Gruppo A2A opera in alcuni settori fortemente regolati, è importante sottolineare che il rispetto della regolazione settoriale applicabile non garantisce l'assenza di violazioni delle norme a tutela della concorrenza. Infatti, la normativa antitrust e la regolazione settoriale sono in rapporto di complementarità, sicché le Autorità Antitrust competenti possono valutare autonomamente e applicare la normativa a tutela della concorrenza a condotte pur rispettose della normativa regolamentare di settore. In particolare, si evidenzia come la giurisprudenza nazionale ed europea abbia da tempo sottolineato come la soggezione ad una regolamentazione di settore, o anche l'approvazione da parte di autorità di regolazione di determinati aspetti della condotta commerciale dell'impresa (ad es. le tariffe), non escluda la possibilità di scrutinare le condotte dell'impresa interessata alla luce della normativa antitrust. Una volta seguita pedissequamente la regolamentazione, l'impresa in posizione dominante deve pertanto compiere uno sforzo ulteriore al fine di assicurare anche il rispetto della normativa concorrenziale.

Nonostante i principi generali a cui tali fattispecie soggiacciono siano chiari ed intuitivi, tracciare il confine tra condotte lecite e problematiche può non essere sempre semplice.

Questo Codice intende, dunque, **offrire alcuni esempi** per aiutare a comprendere le situazioni tipiche a cui prestare attenzione.

## II. LE CONDOTTE VIETATE: OVERVIEW

Le fattispecie più frequenti e problematiche possono essere ricondotte alle seguenti categorie che verranno diffusamente descritte nel seguito del Codice:

- A) **Intese orizzontali**, ossia gli accordi o le pratiche concordate tra concorrenti diretti (pp. 6 e ss.);
- B) **Intese verticali**, ossia gli accordi o le pratiche concordate tra imprese che si collocano a livelli diversi dalla catena produttiva/distributiva (pp. 16 e ss.);
- C) **Abuso di posizione dominante** (e di dipendenza economica) (pp. 18 e ss.);
- D) Implementazione di **operazioni M&A** che configurano una concentrazione senza avere ottemperato all'obbligo di comunicazione preventiva o senza avere preventivamente ricevuto l'autorizzazione dall'Autorità Antitrust competente nonché lo scambio di informazioni commercialmente sensibili nelle attività di *due diligence* (pp. 25 e ss.);
- E) Obbligo di **separazione societaria** a carico delle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano operare in mercati diversi (pp. 28 e ss).

### A) INTESE ORIZZONTALI

Si tratta di accordi o pratiche concordate tra concorrenti diretti il cui oggetto (ossia lo scopo o obiettivo) o effetto sul mercato sia di restringere la concorrenza, determinando prezzi più alti o quantità contingentate, una ripartizione dei clienti o dei territori o ancora una minore innovazione e qualità dei prodotti rispetto a quanto sarebbe altrimenti emerso. Il tipico esempio è costituito dai cosiddetti cartelli.

#### 1. Cartelli

I cartelli costituiscono **le più gravi violazioni** del diritto della concorrenza (restrizioni "*hard core*").

Tipicamente essi si realizzano attraverso "accordi di non belligeranza" con cui due o più concorrenti si propongano di:

- **fissare i prezzi di vendita e altre importanti variabili commerciali** (sconti, promozioni, margini ecc.);
- **coordinare i rispettivi livelli di produzione e i quantitativi da vendere**: tali accordi sortiscono il medesimo effetto di un cartello di prezzo;
- **fissare i prezzi di acquisto degli *input* produttivi** (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori;
- **ripartire il mercato e/o la clientela**: ad esempio, concordando quali clienti rifornire (o non rifornire) o in quale territorio operare (o non operare);
- **colludere nella partecipazione a gare pubbliche o private (c.d. *bid rigging*)**: il coordinamento può riguardare le decisioni di partecipare o non partecipare, le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, accordi di rotazione nelle assegnazioni e, più in generale, la preventiva condivisione di variabili in grado di influire sull'esito della gara;
- **boicottaggi collettivi**: ad esempio, accordandosi con altri concorrenti per escludere dal mercato un nuovo entrante o disciplinare un terzo concorrente "scomodo" (ad esempio, perché

particolarmente aggressivo).

Non necessariamente deve essere concluso un accordo scritto o un *gentlemen's agreement* orale, essendo sufficiente a far scattare il divieto anche una **semplice pratica concordata**, ossia una forma di coordinamento fra imprese concorrenti che, pur non spingendosi fino ad un vero e proprio accordo, sia volta ad istituire una tacita collaborazione tra le stesse con l'obiettivo di sottrarsi ai rischi della concorrenza. Non è neanche necessario che l'accordo sia poi stato rispettato o fedelmente eseguito.

Da notare che le **condotte parallele**, quali ad esempio aumenti simili di prezzo, **da parte di due o più imprese non sono necessariamente illegali**, ad esempio se avvengono in risposta ad un aumento dei costi; tuttavia, qualora siano accompagnate da **contatti** fra tali soggetti (incontri o anche scambi di informazioni sulle reciproche strategie) vi è un significativo rischio che possano essere considerati un accordo/una pratica concordata in violazione delle norme antitrust.

#### REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

- **NON** intraprendere alcuna iniziativa/discussione con un concorrente su aspetti commerciali e strategici, specie in relazione alle condotte future delle società del Gruppo A2A in tema di approvvigionamenti, produzione, decisioni tecniche (ad esempio, tempi e modalità delle manutenzioni, scelte sugli investimenti), prezzi, margini, sconti, clienti o territori serviti;
- se un concorrente avvia una discussione su tali tematiche, **interrompere** immediatamente la conversazione **ed informare** dell'accaduto l'Antitrust Compliance Officer;
- **NON** concordare con un concorrente misure ed iniziative da intraprendere per impedire l'accesso al mercato di un nuovo soggetto concorrente o per boicottare un determinato cliente o fornitore.

#### FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

##### **I700 - PREZZO PER IL GPL DA RISCALDAMENTO REGIONE SARDEGNA, 24 marzo 2010**

Con una sanzione pari a circa 20 milioni di euro, l'Autorità Antitrust ha sanzionato alcune società operanti nella distribuzione del GPL per aver posto in essere un'intesa anticoncorrenziale, consistente nella fissazione dei listini prezzi del GPL per bombole e serbatoi nel mercato italiano. In particolare, attraverso numerosi incontri, i vertici delle società interessate hanno concordato se e come modificare i rispettivi listini in risposta alla variazione del costo internazionale della materia prima.

La frequenza dei contatti ha consentito anche il monitoraggio dell'intesa, in considerazione del numero limitato dei soggetti coinvolti, unitamente allo scambio di informazioni in merito agli andamenti delle vendite nei canali bombole e piccoli serbatoi.

## 2. Scambio di informazioni

Una intesa vietata può essere contestata anche in presenza di forme di cooperazione meno strutturate di un cartello: in questo senso, persino **il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire un illecito di per sé**. Ciò si può verificare quando le informazioni volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possano fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri e delle proprie strategie così da poter influenzare i comportamenti commerciali altrui.

Sono tipicamente considerati sensibili a tal fine i dati relativi alle principali variabili strategiche dell'attività di impresa, ad esempio:

- prezzi e offerte (anche in sede di gara);
- sconti, margini e/o promozioni, anche con riferimento ad un singolo cliente;
- lista dei clienti o altre informazioni sulla clientela;
- valori e/o volumi di vendita;
- quote di mercato e presenza territoriale;
- *business plan* e iniziative di *marketing*;
- condizioni di vendita;
- capacità produttive e/o volumi produttivi;
- decisioni tecniche (ad esempio, tempi e modalità delle manutenzioni).

Pertanto, occorre evitare di richiedere o ricevere o comunque utilizzare informazioni proprietarie o confidenziali appartenenti a operatori concorrenti. Questi ultimi, infatti, non sono considerati fonti legittime per attività di *market intelligence*.

Il monitoraggio delle attività dei concorrenti o, più in generale, dell'andamento del mercato non è di per sé illecito ai sensi del diritto antitrust. Tuttavia, **la normativa non consente che le informazioni sensibili relative all'attività dei concorrenti siano acquisite attraverso scambi di informazioni tra concorrenti o per il tramite di associazioni di categoria o di soggetti terzi intermediari incaricati della condivisione delle informazioni raccolte**.

È **lecito**, invece, ottenere informazioni sulle politiche adottate o sulle condizioni praticate dai propri concorrenti tramite **fonti pubbliche** (siti *Internet*, bilanci, studi e pubblicazioni specialistiche ecc.) o svolgendo **autonome attività di market intelligence** (es. un cliente comunica a grandi linee le altre offerte ricevute e richiede di sottoporre un'offerta migliore).

Se si ricevono da un concorrente informazioni confidenziali, non si deve assolutamente rispondere, né inoltrare internamente, né usare tali informazioni ed è necessario informare immediatamente l'Antitrust Compliance Officer al fine di inviare una risposta ufficiale al concorrente chiedendo di non ripetere questa tipologia di scambio e isolando/neutralizzando internamente le informazioni ricevute. Ove un terzo offra di fornire informazioni proprietarie di un concorrente (es. copia di documenti interni), si deve declinare tale offerta e, ove tali dati siano egualmente inviati, informare l'Antitrust Compliance Officer.



## REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

- **NON** scambiare (direttamente o indirettamente) con i Concorrenti le informazioni relative a:
  - prezzi;
  - volumi e/o valori di vendita;
  - capacità produttiva;
  - costi;
  - *business plan*;
  - lista clienti;
  - iniziative promozionali;
  - utili;
  - presenza territoriale e/o piani commerciali futuri;
  - condizioni di vendita;
  - qualsiasi altra informazione che non sia di pubblico dominio e che abbia una rilevanza commerciale.
  
- Ridurre al minimo i contatti con i concorrenti.
- **NON** partecipare a discussioni con concorrenti su argomenti potenzialmente vietati dalla normativa antitrust.
- **NON** utilizzare i clienti o altre terze parti per trasmettere informazioni commercialmente sensibili ai concorrenti.
- **NON** sollecitare i clienti a fornire informazioni confidenziali relative ai concorrenti.
- Contattare immediatamente l'Antitrust Compliance Officer in caso di ricezione di informazioni non adeguate da parte di concorrenti e/o terzi.
- Contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer prima di partecipare o ricevere rilevazioni statistiche organizzate da terzi.

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **I736 – REPOWER ITALIA PREZZO DISPACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SUD, 30 maggio 2012**

L'Autorità ha irrogato una sanzione complessiva pari a circa 300 mila euro nei confronti di alcune imprese operanti nel mercato dei servizi di dispacciamento nel *cluster* campano, per quanto riguarda in particolare la fornitura del servizio di accensione degli impianti di energia elettrica, per aver realizzato un'intesa unica e complessa, consistente nella ripartizione degli avviamenti degli impianti nell'area campana, richiesti da Terna per risolvere i problemi di calo di tensione verificatisi nei giorni festivi.

In particolare, la turnazione/ripartizione degli avviamenti è stata realizzata anche attraverso lo scambio di informazioni, avvenuto nel corso di alcuni incontri organizzati fra le imprese interessate, avente ad oggetto le offerte di accensione formulate dagli operatori concorrenti sugli impianti campani nei giorni festivi.

### 3. Coordinamento in gare pubbliche o private

Acquirenti pubblici e privati ricorrono spesso alle procedure di gara per conseguire un migliore rapporto qualità/prezzo; tuttavia, le procedure di gara rendono possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione solo se i partecipanti alla gara sono realmente in concorrenza tra di loro (vale a dire se definiscono termini e condizioni in modo onesto e indipendente).

Il diritto antitrust vieta alle imprese concorrenti in una gara pubblica o privata di accordarsi per alterarne lo svolgimento o determinarne in anticipo l'esito finale (*bid rigging*).

Gli accordi di *bid rigging* possono assumere numerose forme, l'AGCM in particolare segnala<sup>2</sup>:

- **Boicottaggio della gara**: i principali sintomi del boicottaggio, finalizzato a prolungare il contratto con il fornitore abituale o a ripartire *pro quota* il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate, sono: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto; 3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure di gara prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota.
- **Offerte di comodo**: le offerte di comodo danno un'apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l'innalzamento dei prezzi di aggiudicazione. I principali sintomi sono: 1) offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l'appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure; 2) offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante che ne determinano l'esclusione; 3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino. In generale una sequenza di gare in cui risulta aggiudicataria sempre la stessa impresa può destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.
- **Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)**: i subappalti e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) permettono di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. In alcuni casi possono però essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato o addirittura la singola commessa. Possibili indizi sono: 1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI (c. d. "ATI sovrabbondanti"); 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell'offerta da parte di un'impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; 4) nei casi di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.
- **Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato**: anche l'analisi della sequenza delle aggiudicazioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un singolo committente quest'ultimo avrà indizi per riconoscere 'regolarità' sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le regolarità sospette potrebbero riguardare non solo il numero di aggiudicazioni ma anche la somma dei relativi importi.

---

<sup>2</sup> Cfr. il Vademecum dell'AGCM per le stazioni appaltanti, accessibile al seguente link: [https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera\\_e\\_Vademecum.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf).

- **Modalità “sospette” di partecipazione all’asta:** può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

Si precisa peraltro che i comportamenti descritti potrebbero integrare gli estremi di reati (ad es turbativa d’asta).

#### REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

È dunque **illecito concordare** con i concorrenti:

- **l’impresa** che risulterà **vincitrice** della gara, ad esempio determinando il livello dell’offerta più bassa e concordando con gli altri concorrenti offerte fittizie di appoggio;
- **l’impresa che rinuncerà a partecipare** alla gara in favore di una o più altre imprese;
- un sistema che imponga una **previa consultazione prima di presentare offerte** di gara;
- un sistema di **rotazione concordata delle assegnazioni** nelle gare successive;
- l’accordo di **assegnare in subappalto** parte dei lavori e/o servizi e/o forniture **all’impresa che rinuncia** a partecipare alla gara.

#### FATTISPECIE SANZIONATA DALL’AUTORITÀ ANTITRUST

##### **1740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, 2 agosto 2012**

L’Autorità ha condannato due società attive nella distribuzione del gas naturale al pagamento di sanzioni complessivamente pari ad 1 milione di euro, per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, consistente nel coordinamento della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Casalmaggiore per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in otto comuni.

Le imprese si sono costituite in ATI per la partecipazione alla gara, pur disponendo dei requisiti necessari per partecipare singolarmente, allo scopo di ripartirsi le concessioni del servizio secondo il criterio dello *status quo ante*: secondo l’atto di costituzione dell’ATI, ogni società avrebbe continuato a gestire autonomamente le concessioni di cui era titolare prima dell’indizione della gara.

Inoltre, la partecipazione in forma congiunta alla gara ha consentito alle società di ottenere le condizioni economiche più favorevoli previste dal bando (l’ATI è infatti stata l’unica partecipante alla gara ed ha presentato un’offerta al minimo prezzo).

#### 4. Partecipazione ad associazioni di categoria

È lecito partecipare alle attività e alle riunioni di associazioni di categoria. Tuttavia, la partecipazione ad associazioni di categoria può essere delicata sotto un profilo antitrust in quanto tali sedi rappresentano un luogo di incontro con concorrenti e di potenziale scambio con essi di informazioni sensibili, quali quelle indicate al precedente punto 2.

Sono vietati gli accordi, le decisioni o gli scambi di informazioni tra concorrenti che avvengano per il tramite di associazioni di categoria ovvero nel corso o a margine delle riunioni di tali associazioni.

La raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni provenienti dai membri di un'associazione di categoria per lo svolgimento di attività istituzionali di quest'ultima e nell'interesse degli associati non sono automaticamente illegittime, ma devono essere condotte con l'osservanza di alcune precauzioni concernenti sia il contenuto e le modalità dei dati forniti all'associazione, sia la loro gestione da parte di quest'ultima, sia il contenuto e le modalità di circolazione dei dati dall'associazione ai suoi membri. Contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer prima di partecipare alle riunioni, laddove sia prevista la discussione di tematiche che possano essere ricondotte ai profili tracciati, e prima di ricevere rilevazioni statistiche e/o elaborazione di dati organizzate da associazioni di categoria.

In generale, **sono consentite discussioni sulla rappresentanza degli interessi delle imprese associate presso le istituzioni pubbliche, organizzazione di corsi e programmi di aggiornamento professionale, studio generale sui trends del settore di riferimento.**

#### REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

In caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di un'associazione di categoria, bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- **prendere visione** dell'ordine del giorno;
- se sembra che tra gli argomenti all'ordine del giorno ci siano questioni rilevanti per la concorrenza, **chiedere preventivamente consiglio all'Antitrust Compliance Officer su come comportarsi**;
- se la discussione devia rispetto all'ordine del giorno, interessando tematiche che sembrano rilevanti per il diritto della concorrenza, **abbandonare immediatamente la riunione** e fare in modo che ciò venga registrato a verbale. Non appena possibile, informare dell'accaduto l'Antitrust Compliance Officer;
- **NON** chiedere, condividere e/o discutere in riunioni di associazioni di categoria i prezzi da praticare, le condizioni di vendita, i piani strategici, la politica commerciale con clienti o fornitori nonché qualsiasi altra informazione che non sia di pubblico dominio e che abbia una rilevanza commerciale;
- **NON** esprimere voto favorevole o intraprendere azioni volte a promuovere iniziative o proposte potenzialmente contrarie alle norme antitrust. Informare immediatamente dell'accaduto l'Antitrust Compliance Officer.

Gli stessi accorgimenti valgono in caso di partecipazione a Consorzi o altri organismi in cui siano presenti esponenti di imprese concorrenti.

**ATTENZIONE** alla elaborazione di statistiche e alla fissazione di standard nell'ambito delle associazioni di categoria! Occorre contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer prima di partecipare a questi esercizi.

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### 1530 - ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA, 10 giugno 2004

L'Antitrust ha accertato che alcune imprese operanti nella generazione di energia elettrica hanno posto in essere un'intesa anticoncorrenziale, consistente nella ripartizione della fornitura di energia per il tramite del TEM (Team Energy Management), un organismo istituito per garantire il dispacciamento di energia nel mercato vincolato prima dell'avvio della Borsa Elettrica.

In particolare, le imprese aderenti comunicavano a tale organismo i dati relativi alle proprie organizzazioni industriali (ad esempio, l'aggiornamento dei piani di manutenzione degli impianti di generazione), sulla base dei quali il TEM fissava l'ordine di priorità degli impianti da dispacciare.

Tale ordine di merito non era, tuttavia, basato su una valutazione di efficienza reale degli impianti, fondata sui costi effettivi sostenuti dagli stessi, bensì su costi *standard*, così impedendo l'instaurarsi della concorrenza fra i generatori e, quindi, disincentivando la previsione sul mercato libero di prezzi più bassi da parte di questi ultimi. Tale sistema è stato in seguito sostituito dal Sistema Transitorio di Offerte Vendita di Energia (STOVE) a cui hanno aderito le stesse imprese, e nell'ambito del quale l'Autorità ha ritenuto che potesse costituire un'intesa la decisione di utilizzare valori *benchmark* dei costi di generazione per l'organizzazione del dispacciamento dell'energia da destinare al mercato vincolato e la previsione di soglie di tolleranza nel margine del 5%.

Tuttavia, su richiesta delle parti, l'Autorità ha autorizzato in deroga tale intesa per un periodo di sei mesi dall'avvio della Borsa Elettrica, poiché durante tale periodo lo STOVE era destinato a garantire il sistema di *back-up* in caso di malfunzionamento del mercato centralizzato.

## 5. Accordi di tolling

Con particolare riferimento al settore dell'energia e del gas, occorre analizzare brevemente l'accordo di *tolling*, ossia un accordo mediante il quale un soggetto che intende acquistare l'energia o il gas (*toller*) prodotta da impianti produttivi di un terzo si impegna a fornire l'*input* per la generazione degli stessi al produttore (*tolle*), il quale, a sua volta, restituisce l'energia o il gas prodotti al *toller*, in cambio di un corrispettivo per l'utilizzo dei propri impianti produttivi.

Tale accordo assume rilevanza ai fini *antitrust* in quanto, trattandosi di un accordo di condivisione e sfruttamento in comune della capacità produttiva, può consentire il coordinamento delle parti contraenti, nonché uno strumento per lo scambio di informazioni strategiche.

Più nel dettaglio, un accordo di *tolling* potrebbe consentire alle parti contraenti un coordinamento nella generazione dell'energia elettrica al fine di ripartirsi il mercato, anche attraverso lo scambio di informazioni su dati sensibili nell'attuazione dell'accordo.

Inoltre, l'utilizzo dell'accordo come strumento di scambio di informazioni potrebbe costituire un autonomo illecito concorrenziale.

Infine, l'accordo potrebbe determinare effetti di *foreclosure* nel mercato a valle, qualora le parti limitino l'approvvigionamento indipendente di energia o gas da parte di terzi attivi nel mercato della fornitura di energia o di gas.

E' necessario che tutti gli accordi di *tolling*, prima di essere discussi e negoziati, siano preliminarmente soggetti a verifica da parte di Affari Legali e Compliance. Nel contempo, occorre contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer.

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **I721 - TOLLING EDIPOWER, 22 dicembre 2010**

L'Autorità Antitrust ha avviato un procedimento nei confronti della società Edipower e delle sue controllanti (società *toller*), per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica.

In particolare, Edipower e le sue controllanti, in qualità rispettivamente di *tollee* e di *toller*, nell'ambito dell'esecuzione di un accordo di *tolling*, avrebbero concordato il trattenimento (fisico ed economico) della capacità di generazione di energia elettrica di un impianto siciliano (a San Filippo del Mela) così riducendo la quantità offerta sul Mercato del Giorno Prima (MGP), al fine di innalzare il livello dei prezzi sulla macrozona di mercato interessata (la Sicilia).

Tuttavia, gli impegni proposti dalle parti sono stati ritenuti idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali poiché, affidando alla sola Edipower le attività di approvvigionamento di combustibile e di formulazione delle offerte sul MGP per la centrale di San Filippo del Mela, hanno sottratto l'impianto dall'applicazione dell'accordo di *tolling*.

## **6. Altri accordi di cooperazione con i concorrenti**

Un trattamento particolare è riservato a forme di collaborazione più strutturata fra imprese concorrenti, quali la creazione di vere e proprie imprese comuni per lo svolgimento di una o più fasi economiche, ad esempio:

- **accordi di produzione in comune**: accordi che prevedono che la produzione sia effettuata da una sola parte o da due o più parti ovvero che sia realizzata congiuntamente tramite un'impresa comune che gestisca uno o più impianti di produzione, oppure attraverso forme di cooperazione meno stretta, come gli accordi di subfornitura, nei quali una parte (il "committente") affida la produzione di un prodotto ad un'altra (il "subfornitore");
- **accordi di acquisto in comune**: gli accordi di acquisto in comune possono comprendere accordi sia verticali che orizzontali; spesso assumono la forma di un'"alleanza", cioè un'associazione d'impresе costituita da un gruppo di rivenditori al dettaglio allo scopo di acquistare in comune i prodotti;
- **accordi di Ricerca & Sviluppo**: possono prevedere l'esternalizzazione di alcune attività di R&S, il miglioramento in comune di tecnologie esistenti e una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e marketing di prodotti completamente nuovi. Possono assumere la forma di accordi di cooperazione o di un'impresa controllata in comune;
- **accordi di logistica e trasporto**.

Questi accordi di cooperazione possono essere di portata molto diversa e sono molto delicati tenuto conto del rapporto di concorrenza tra le parti. Di conseguenza, questi accordi devono essere preventivamente valutati caso per caso, anche tenendo conto delle specifiche circostanze del caso e degli effetti benefici che un'integrazione strutturale può determinare per le imprese partecipanti e "a valle" per i clienti/consumatori, in termini ad esempio di efficienza e progresso tecnico.

Un ulteriore ambito rilevante riguarda gli **accordi con concorrenti per l'accesso alle reti di proprietà delle società del Gruppo A2A** (al fine, per esempio, di posare la propria rete di telecomunicazioni). Anche questi accordi e la loro implementazione devono essere preventivamente valutati caso per caso, anche per evitare scambi informativi inappropriati.

E' necessario che **tutti gli accordi tra A2A ed concorrenti, prima di essere discussi e negoziati, siano**

**preliminarmente soggetti a verifica da parte di Affari Legali e Compliance.** Nel contempo, occorre contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer.

**I561 - ELECTRABEL-ENERGIA/TIRRENO POWER, 5 giugno 2003**

L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Electrabel, Energia e Acea al fine di valutare se l'accordo di produzione in comune di energia elettrica per il tramite di una società controllata congiuntamente, Tirreno Power, e di vendita in comune attraverso una *joint venture* possa costituire un'intesa restrittiva della concorrenza sul mercato a monte della generazione di energia elettrica e su quello a valle di fornitura di energia elettrica ai clienti idonei.

L'AGCM ha ritenuto che l'accordo in esame non fosse in grado di favorire il coordinamento nel mercato della generazione elettrica né a livello orizzontale, poiché l'accordo determinava una sovrapposizione orizzontale di soltanto una parte delle attività di generazione delle imprese interessate e consentiva alle imprese di operare in concorrenza con l'impresa comune, né a livello verticale in quanto la produzione in comune nella fornitura di energia aveva dimensioni limitate.

Inoltre, l'Autorità ha escluso il rischio di effetti di coordinamento nella fornitura di energia elettrica poiché le imprese coinvolte svolgevano tale attività attraverso la società comune, la cui creazione era stata dichiarata compatibile dalla Commissione europea.

## B) INTESE VERTICALI

Nei rapporti con imprese che si collocano a livelli diversi dalla catena produttiva/distributiva, come per esempio fornitori, agenti, ecc. (c.d. intese verticali), A2A è libera di scegliere i propri partner commerciali e di negoziare/fissare le condizioni del rapporto, a condizione che agisca in maniera indipendente dai propri concorrenti e che non detenga una posizione dominante.

Nei rapporti verticali, A2A deve rispettare la libertà delle controparti di:

- scegliere i propri clienti cui vendere i prodotti/servizi eventualmente acquistati da A2A; e
- definire i prezzi dei prodotti/servizi.

La normativa antitrust vieta infatti che si stringano intese verticali che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza, quali ad esempio:

- imposizione di prezzi minimi/fissi di rivendita;
- protezione territoriale assoluta (i.e. limitazione delle vendite attive e passive);
- impedimenti alle vendite passive (i.e. risposta a richieste di fornitura non sollecitate).

Esistono alcune restrizioni che non sono illegali per sé, ma **necessitano di essere valutate caso per caso** per accertare la possibilità di inserirle nello specifico rapporto di fornitura/acquisto senza suscitare rischi antitrust. Si tratta in particolare di:

- **obblighi di non concorrenza**: accordo in base al quale l'acquirente si impegna ad acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro concorrenti;
- **distribuzione esclusiva**: accordo in base al quale il fornitore acconsente a vendere i propri prodotti ad un unico acquirente perché li rivenda in un particolare territorio o ad un particolare gruppo di clienti. Al tempo stesso viene imposto agli altri rivenditori un limite alle vendite attive nei territori o gruppi di clienti assegnati in esclusiva ad un altro distributore;
- **distribuzione selettiva**: accordo in base al quale il numero di rivenditori è limitato sulla base di criteri di selezione essenzialmente legati alla natura dei prodotti. Le restrizioni imposte alla rivendita non sono restrizioni di vendita attiva in un territorio o a un gruppo di clienti, ma restrizioni di qualsiasi vendita a rivenditori non autorizzati. Di conseguenza, solo i rivenditori designati ed i consumatori finali possono diventare acquirenti;
- **fornitura esclusiva**: accordo in base al quale il fornitore si impegna a vendere i prodotti o servizi oggetto del contratto soltanto o principalmente ad un unico acquirente, in generale o per un uso particolare.

In relazione a queste restrizioni, sussiste una presunzione di legalità (cosiddetta esenzione per categoria) laddove (i) la quota di mercato delle parti non è superiore al 30%, (ii) non siano previste restrizioni *hardcore* - per esempio, l'imposizione dei prezzi di rivendita tra fornitore e rivenditore, le restrizioni assolute relative ai territori nei quali e/o alla clientela alla quale il rivenditore può rivendere prodotti/servizi (non si possono vietare le cosiddette "vendite passive) - e (iii) la durata di eventuali obblighi di non concorrenza non sia superiore a 5 anni.

Al di sopra di tali soglie (cd. *safe-harbour*), occorre svolgere una valutazione *ad hoc*, sulla base di diversi



fattori come le quote di mercato delle parti e dei concorrenti, la sussistenza di barriere all'entrata, l'esistenza di benefici in termini di efficienza, ecc.

Trattandosi di valutazioni molto complesse, **prima di iniziare qualsiasi contatto**, scambio di informazioni e/o negoziazioni in relazione a qualsiasi possibile rapporto verticale, in particolare prima di sottoscrivere clausole di esclusiva, obblighi di non concorrenza o altre restrizioni alle vendite/acquisti, è necessario **svolgere una verifica**. Di conseguenza, occorre contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer.

## C) ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

### C.1) Abuso di posizione dominante

**La detenzione di una posizione dominante è di per sé legittima; non è, tuttavia, consentito sfruttare la stessa al fine di restringere la concorrenza.** All'impresa dominante è infatti attribuita dall'ordinamento una speciale responsabilità nel garantire un corretto funzionamento del mercato. Su queste basi, a tale novero di imprese sono vietati comportamenti che risultano invece permessi alle altre imprese rivali che operano sul mercato detenendo posizioni meno rilevanti.

In particolare, è vietato alle imprese che detengano una posizione dominante all'interno del mercato europeo/nazionale o in una sua parte rilevante sfruttare abusivamente tale posizione a danno della concorrenza. Tale divieto si riferisce a comportamenti unilaterali adottati da un'impresa. In casi eccezionali, una posizione dominante in un determinato mercato può essere detenuta anche da più imprese congiuntamente (c.d. *dominanza collettiva*) quando due o più imprese, pur essendo indipendenti, sono collegate da vincoli economici talmente stretti da adottare una linea d'azione comune e da essere percepite da concorrenti e clienti come un'unica impresa in posizione dominante.

La posizione dominante si individua sulla base del posizionamento relativo dell'impresa sul mercato e **deve essere verificata di volta in volta a seconda delle specifiche circostanze di fatto** in cui ha luogo la condotta illecita. Dunque, è possibile che anche un'impresa di modeste dimensioni sia considerata titolare di una posizione dominante anche qualora operi in un mercato in cui ad esempio vi sono molti concorrenti.

In linea prudenziale, si ritiene che la detenzione di una posizione di *leadership* con una quota di mercato pari o superiore al 40% del mercato rilevante possa essere un primo indicatore di dominanza, ferma restando l'esigenza di effettuare una verifica più approfondita sulla base delle altre caratteristiche del mercato di riferimento.

Tuttavia, la quota di mercato non è il solo fattore da considerare per determinare se un'impresa sia in posizione dominante. A tal fine possono ad esempio essere considerati anche i seguenti elementi:

- il grado di concentrazione del mercato,
- l'esistenza di barriere tecniche o legali all'accesso al mercato,
- le dinamiche della domanda,
- la forza finanziaria e tecnica dei potenziali concorrenti,
- l'asimmetria dimensionale rispetto ai concorrenti,
- la mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti,
- l'integrazione verticale,
- le economie di scala,
- la presenza di una rete di distribuzione e di vendita sviluppata,
- la diversificazione dei prodotti e dunque la possibilità di formulare offerte combinate di prodotti,
- il controllo di infrastrutture non facilmente duplicabili.

Il divieto di abuso di posizione dominante è una previsione "aperta", ovvero un divieto generale di condotte

che presentino determinate caratteristiche. Non è dunque possibile fornire in questa sede un elenco certo ed esaustivo di quelle che possono essere considerate condotte abusive. **Si tratta di una valutazione da condursi caso per caso secondo le concrete circostanze.**

In ogni caso, nel prosieguo si descriveranno sinteticamente le fattispecie più ricorrenti di condotte abusive. In particolare, i possibili comportamenti abusivi da parte dell'impresa in posizione dominante sono convenzionalmente suddivisi in due categorie: **abusi di sfruttamento ed abusi escludenti**.

### 1. Abusi di sfruttamento

Gli abusi di sfruttamento comprendono tutti quei comportamenti con cui **l'impresa dominante sfrutti il proprio potere di mercato a detrimento delle controparti commerciali, al fine di realizzare profitti eccessivi e sovra-competitivi.**

Tipici abusi di sfruttamento sono:

- l'attuazione di pratiche discriminatorie nei confronti di fornitori o clienti (i.e. non garantire a questi ultimi eguali opportunità di accedere a condizioni, sconti o promozioni senza che vi sia una obiettiva giustificazione per la differenziazione);
- l'imposizione di prezzi eccessivamente gravosi (i.e. privi di ragionevole rapporto con il valore dei beni o della prestazione).

#### **A366 - COMPORTAMENTI RESTRITTIVI SULLA BORSA ELETTRICA, 10 gennaio 2007**

L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti delle società Enel e la sua controllata Enel Produzione per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica.

In particolare, Enel sembrava sfruttare il potere di fissazione del prezzo detenuto nel mercato geografico Macrosud (centro nord, centro e sud peninsulare) al fine di tenere prezzi molto elevati, condizionare i flussi in importazione/esportazione dalla zona verso quelle interconnesse confinanti ed estendere quindi la sua capacità di dettare i prezzi all'ingrosso dell'energia anche in mercati geografici diversi e contigui.

Tale procedimento si è chiuso con l'accettazione degli impegni proposti dalla società, consistenti nella cessione, per i due anni successivi alla chiusura del procedimento, di una quota della capacità virtuale (per il primo anno pari al 3% circa della domanda di energia elettrica nazionale), a condizioni concorrenziali rispetto a quelle prevalenti nella borsa elettrica.

L'AGCM ha ritenuto che tali impegni riducessero sensibilmente la capacità di Enel di determinare unilateralmente i prezzi di energia sulla borsa elettrica e, quindi, idonei ad eliminare le preoccupazioni concorrenziali espresse nell'avvio.

#### **A423 - COMPORTAMENTI RESTRITTIVI SULLA BORSA ELETTRICA, 22 dicembre 2010**

L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Enel S.p.A. e della sua controllata Enel Produzione per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica. In particolare, la società avrebbe trattenuto la propria capacità produttiva nella zona Macrosud allo scopo di mantenere a livello particolarmente elevato il prezzo zonale siciliano, grazie allo sfruttamento sia delle frequenti carenze di offerta dovute alle indisponibilità di impianti per avaria, sia dei picchi di domanda.

Per superare le contestazioni dell'AGCM, Enel si è impegnata a fissare un tetto massimo alle proprie offerte (*bid cap*), per l'anno successivo, e agganciato alle quotazioni del Petrolio Brent, per i successivi due anni.

L'AGCM ha ritenuto tali impegni idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate in sede di avvio del procedimento, chiudendo il caso senza accertamento dell'infrazione.

#### **A498A - ENEL-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI, 4 maggio 2017**

L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Enel S.p.A. e di Enel Produzione per presunti comportamenti abusivi nell'offerta a Terna dei servizi di dispacciamento necessari a garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica nella zona di Brindisi.

Il procedimento era stato avviato su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, secondo cui Enel, approfittando dell'esistenza di vincoli della rete di trasmissione di energia elettrica nella zona di Brindisi, avrebbe fatto leva sulla possibile posizione di controparte commerciale obbligatoria di Terna per imporre a quest'ultima prezzi di vendita dei servizi eccessivi. L'istruttoria si è chiusa con l'accettazione di impegni che prevedevano un limite massimo alla redditività dell'impianto di Brindisi Sud di proprietà di Enel Produzione.

Contestualmente, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha accolto l'istanza presentata da Enel Produzione per l'ammissione dell'impianto al regime di essenzialità con reintegrazione dei costi per il 2017. L'ammissione al regime è stata confermata per il 2018 e il 2019, comportando per Enel la possibilità di disporre di una remunerazione certa fino al cap di impegno antitrust.

## **2. Abusi escludenti**

Un'impresa in posizione dominante ha diritto di competere sul mercato sulla base dei propri meriti, anche in modo determinato, ma **non le è consentito fare leva sulla propria posizione di forza per escludere o marginalizzare i concorrenti**, ad esempio praticando condizioni non replicabili da parte di questi ultimi, ovvero ostacolando strumentalmente la loro permanenza sul mercato.

I casi più tipici di abuso escludente contestati alle imprese sono:

- l'applicazione di **prezzi predatori**, ossia non remunerativi, quale strategia per determinare l'uscita dei concorrenti dal mercato;
- l'imposizione ai clienti di **obblighi di rifornirsi esclusivamente**, (o per una quota largamente maggioritaria) dall'impresa dominante, anche attraverso il riconoscimento di sconti fidelizzanti, che abbiano l'effetto di impedire ai concorrenti di accedere o rimanere sul mercato;
- le cc.dd **pratiche leganti**, *i.e. tying e bundling*, consistenti nella vendita abbinata di beni o servizi distinti (uno almeno dei quali in posizione dominante) con l'obiettivo di rafforzare o estendere la dominanza ad altri mercati;

- **il rifiuto di concedere l'accesso a un bene o servizio**, qualora esso sia indispensabile per operare sul mercato. In particolari situazioni, ciò può valere anche se il bene o servizio è coperto da privativa intellettuale.

Inoltre, con particolare attenzione al settore dell'energia e del gas, un'impresa potrebbe abusare della titolarità di una c.d. *essential facility*, ossia di un'infrastruttura essenziale per l'espletamento di determinate attività economiche nel mercato a valle e non facilmente duplicabile – quale, ad esempio, la rete di trasporto del gas e dell'energia elettrica- , ostacolando l'accesso alla stessa (o concedendolo a condizioni inique) da parte delle imprese a valle concorrenti di una propria controllata.

#### FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

##### **A333 - ENEL TRADE- CLIENTI IDONEI, 27 novembre 2003**

L'Autorità ha irrogato una sanzione di circa 2,5 milioni di euro nei confronti di Enel S.p.A. per aver posto in essere, attraverso la sua controllata Enel Energia, un abuso di posizione dominante, consistente nell'adozione di condotte fidelizzanti nel mercato della vendita dell'energia elettrica ai clienti idonei.

In particolare, alcune clausole presenti nel contratto standard di fornitura di energia elettrica offerto da Enel Energia limitavano la facoltà dei clienti idonei di approvvigionarsi da altri operatori economici, prevedendo clausole di esclusiva sull'acquisto dell'energia estera, divieti all'acquisto di energia nazionale, da terzi o tramite aste (CIP6), maggiorazioni di prezzo, nel caso di acquisti di energia da

Occorre ricordare che la nozione di abuso è ampia ed atipica: ad esempio, sia in passato sia in tempi più recenti, l'AGCM ha ritenuto un abuso di posizione dominante (o un potenziale abuso) lo sfruttamento di informazioni detenute grazie alla posizione di *incumbent* in qualità di gestore uscente in casi in cui l'*incumbent* aveva negato / ritardato l'accesso alle informazioni in suo possesso alle stazioni appaltanti interessate a bandire una gara.

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **A433 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA, 14 marzo 2012**

L'AGCM ha accertato un abuso di posizione dominante posto in essere dalla Messinambiente, affidataria diretta dei servizi di igiene urbana nel Comune di Messina, per aver prima rifiutato e poi trasmesso in modo incompleto le informazioni sul ruolo professionale svolto dai dipendenti della società impiegati nei servizi ambientali per il Comune di Messina, che risultavano necessarie ai fini del corretto svolgimento di due procedure di gara competitive per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Messina.

Secondo l'Autorità, Messinambiente ha attuato volontariamente una strategia dilatoria ed ostativa delle procedure stesse, ostacolandone il corretto svolgimento, alterando le dinamiche competitive e pregiudicando la partecipazione degli altri concorrenti.

In base alle evidenze raccolte, la strategia escludente di Messinambiente nei confronti dei potenziali nuovi gestori del servizio si è concretizzata, da un lato, nel rifiutare di fornire alla stazione appaltante (ATO ME 3) i dati richiesti, e successivamente nel trasmetterli con modalità che li hanno resi inutilizzabili; dall'altro, nell'omettere di trasmettere le informazioni relative al personale che vantava un diritto al reintegro nel posto di lavoro o aveva, comunque, un contenzioso in corso con la società. In questo modo la società ha privato i potenziali concorrenti di dati fondamentali per una corretta formulazione dell'offerta da presentare alla ATO ME 3.

## ISTRUTTORIA AVVIATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE, 12 marzo 2019 (avvio)**

L'AGCM ha avviato un'istruttoria per verificare se ciascuna delle società Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., attuali gestori in proroga del servizio di distribuzione del gas in diversi Comuni della Provincia di Genova, abbia abusato, in violazione dell'art. 102 del TFUE, della propria posizione dominante detenuta in qualità di concessionaria esclusiva del servizio, al fine di inibire o quantomeno ritardare significativamente la prevista procedura competitiva per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale minimo che comprende tali Comuni (ATEM Genova 1).

In particolare, il Comune di Genova, stazione appaltante per la gara d'ATEM, ha segnalato all'AGCM che i tre gestori si sono rifiutati di fornire alcune informazioni relative allo stato di consistenza e alle caratteristiche delle proprie reti di distribuzione, ritenute necessarie per la predisposizione della documentazione di gara. Il rilascio di tali informazioni da parte di tutti e tre i gestori risulterebbe cruciale per completare l'iter amministrativo previsto ex lege ai fini della successiva pubblicazione del bando ed espletamento della gara. Il ritardo nella procedura di gara consente a ciascun gestore di proseguire in proroga la gestione del servizio.

Inoltre, l'AGCM ha anche sanzionato imprese in casi in cui le informazioni disponibili all'*incumbent* erano state comunicate in via privilegiata alle società appartenenti al suo medesimo gruppo societario. In tali circostanze dunque sarebbe stata l'integrazione verticale degli operatori (attivi lungo l'intera filiera energetica oltre che in mercati regolati e non) a costituire il presupposto dell'abuso.

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **A511, A512, A513 - CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, 20 dicembre 2018**

L'Autorità ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il Gruppo Enel e per oltre 16 milioni di euro il Gruppo Acea per aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela. Nella stessa riunione l'Autorità ha anche valutato le condotte commerciali del Gruppo A2A negli stessi mercati, non riscontrando tuttavia elementi probatori sufficienti per accertare l'infrazione anche nei confronti di tale operatore.

In particolare, l'istruttoria ha accertato che sia Enel - almeno a partire dal gennaio 2012 e almeno fino al maggio 2017 -, sia Acea - almeno dal 2014 e fino a tutto il 2017 - hanno raccolto i consensi privacy dei clienti serviti in maggior tutela ad essere contattati a scopo commerciale e hanno poi utilizzato tali liste "consensate" per formulare agli stessi clienti tutelati offerte mirate, volte a far stipulare loro un contratto sul mercato libero. Poiché nessuno dei concorrenti è in grado di replicare -nelle aree in cui i due gruppi svolgono in esclusiva il servizio di maggior tutela- la descritta operazione, essa risulta illegittima e idonea ad amplificare artificialmente il vantaggio concorrenziale di cui tali gruppi già godono per motivi storico/regolamentari e legati alle caratteristiche della domanda. Inoltre, in merito al gruppo Acea, il procedimento ha altresì evidenziato come, nella definizione delle proprie strategie commerciali, ACEA Energia si sia avvalsa anche di una serie di informazioni privilegiate e dettagliate sull'andamento delle quote e sul posizionamento dei concorrenti nelle aree geografiche in cui il gruppo svolge il servizio di distribuzione, fornite dalla società di distribuzione ARETI.

Tali condotte risultano idonee ad alterare le dinamiche competitive nei confronti dei venditori non integrati, che non posseggono le stesse prerogative ma che necessitano anch'essi, per competere, di rivolgersi al bacino della clientela tutelata. Quest'ultima infatti in Italia rappresenta ancora oltre il 60% della clientela domestica e quasi il 50% di quella non domestica in bassa tensione (ARERA, Monitoraggio Retail 2017 - 596/2018/l/com). Inoltre, dal momento che il legislatore, in vista della abolizione della maggior tutela, ha previsto che vengano adottati "*meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*", le condotte abusive accertate hanno anche l'effetto di sottrarre illegittimamente all'azione di tali meccanismi la clientela tutelata che in esito alle stesse viene acquisita come clientela sul libero mercato.

Per altro verso, l'integrazione verticale può costituire il presupposto anche di altre forme di abuso, tra cui l'applicazione di condizioni commerciali privilegiate alle società appartenenti al gruppo societario dell'*incumbent* (con finalità discriminatorie / escludenti nei confronti dei concorrenti delle prime).

## FATTISPECIE SANZIONATA DALL'AUTORITÀ ANTITRUST

### **A444 - AKRON-GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA, 27 febbraio 2014**

L'Autorità ha imposto una sanzione di 1.898.699,97 euro alle società HERA e Herambiente per abuso di posizione dominante nei mercati collegati alla raccolta differenziata di carta in numerosi comuni dell'Emilia Romagna.

Secondo l'AGCM, Hera, che gestisce in monopolio la raccolta differenziata nelle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, insieme a Hera Ambiente, (operativa nei settori a valle, dallo stoccaggio, al trattamento dei rifiuti, fino alla vendita del macero alle cartiere) ha abusato della propria posizione dominante impedendo l'accesso ai rifiuti cellulosici da raccolta differenziata urbana congiunta ai concorrenti della propria controllata Akron, operante nella produzione e vendita del macero destinato alle cartiere.

Secondo l'AGCM, i rifiuti cartacei provenienti dalla raccolta congiunta urbana di HERA sono stati ceduti ad Akron direttamente, senza alcun confronto equo, trasparente e non discriminatorio con le offerte dei concorrenti e a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Dai minori introiti conseguiti da Hera è derivato un maggior livello della tariffa per il servizio di igiene urbana a carico dei cittadini-utenti dei Comuni in cui HERA gestisce la raccolta. Parallelamente Akron, alla quale venivano ceduti a un prezzo conveniente tutti i rifiuti derivanti dalla raccolta di carta, ha potuto esercitare un significativo potere di mercato nella vendita del macero, che si è tradotto in un aumento dei prezzi praticati alle cartiere.

## C.2) Abuso di dipendenza economica

Anche se un operatore non si trova in una posizione dominante sul mercato, esso è tenuto a non adottare determinati comportamenti nei confronti di quei fornitori e clienti che si trovino in una situazione di “dipendenza economica” nei confronti dell’operatore medesimo.

Tipicamente tale situazione di “sudditanza” si determina quando, in ragione degli investimenti specifici realizzati, il fornitore o il distributore è vincolato al rapporto con l’operatore, non avendo a disposizione controparti alternative a cui rivolgersi in tempi relativamente brevi.

Quando, ad esempio, una società del Gruppo A2A si configuri quale “controparte necessaria” di un fornitore o cliente, la stessa deve astenersi dall’adottare comportamenti potenzialmente abusivi, quali ad esempio:

- **l’interruzione** senza congruo preavviso **delle relazioni commerciali** in essere e ciò anche se il contratto lo consente;
- la modifica o l’imposizione di **nuove condizioni ingiustificatamente peggiorative e gravose**;
- **il rifiuto di fornire il terzo o approvvigionarsi dal terzo.**

Si tratta di un elenco meramente esemplificativo, che non esaurisce dunque le ipotesi di condotte che possono assumere rilievo ai fini della configurabilità di un abuso di dipendenza economica.

La violazione di tale divieto implica l’adozione di rimedi sia di diritto civile che amministrativo. Sotto il primo profilo, il giudice ordinario può dichiarare la nullità dell’accordo con il quale è stato realizzato l’abuso nonché ordinare l’inibitoria o l’eventuale risarcimento dei danni.

Sul versante amministrativo, invece, l’AGCM può adottare diffide o irrogare sanzioni qualora accerti che l’abuso altera o è idoneo ad alterare la concorrenza nel mercato interessato.

Infine, è importante sottolineare che **l’AGCM non è tenuta a dimostrare l’esistenza della dipendenza economica** ai fini dell’accertamento dell’abuso in esame, in caso di **violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi nei pagamenti** nelle transazioni commerciali (ai sensi del D.Lgs. 231/2002). In particolare, nelle transazioni commerciali, ossia i contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, non è possibile pattuire un termine di pagamento superiore a 30 giorni, salvo nei casi e alle condizioni espressamente previsti.



## D) OPERAZIONI M&A

Quando alcune operazioni M&A tra imprese hanno una particolare rilevanza economica e territoriale sono soggette a un controllo preventivo da parte delle Autorità Antitrust e, pertanto, devono essere obbligatoriamente notificate all'Autorità prima della loro realizzazione.

Sono soggette ad obblighi di notifica preventiva le operazioni che:

- configurano una concentrazione, e
- superano determinate soglie di fatturato previste dalle normative antitrust applicabili.

La valutazione delle operazioni di concentrazione da parte della Autorità Antitrust è volta a verificare se esse possano dare luogo ad una sostanziale riduzione della concorrenza, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Configurano concentrazioni tra imprese e possono essere soggette a obblighi di notifica le seguenti operazioni:

- la fusione di imprese indipendenti;
- l'acquisizione del controllo (esclusivo o congiunto) di un'impresa (incluse acquisizioni da parte di persone fisiche che controllano una o più imprese, nonché da holding pure, ossia società che svolgono esclusivamente attività di gestione e detenzione di partecipazioni finanziarie);
- l'acquisizione di imprese che siano titolari direttamente o indirettamente di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di un'attività economica, nonché in alcuni casi di società immobiliari;
- l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, ossia di rami d'azienda, beni o altri asset, ai quali si possa chiaramente ricondurre un fatturato, anche potenziale, quali ad esempio:
  - i rami d'azienda che detengono alcune autorizzazioni amministrative, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di attività economiche;
  - il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, know-how o comunque della licenza esclusiva d'uso degli stessi, anche a tempo determinato; l'acquisto di un portafoglio di clienti;
  - il trasferimento di uno stabilimento industriale, di una miniera, dell'avviamento, della tecnologia, di contratti, di un titolo abilitativo accompagnato da beni strumentali allo svolgimento dell'attività;
- l'affitto o il leasing di un ramo d'azienda, di un business o di un asset, anche qualora il contratto sia di durata limitata (pur se deve essere significativa) e le parti non abbiano concluso un ulteriore accordo per il successivo acquisto del business dato in leasing/affitto;
- la creazione di una joint-venture;
- le operazioni che conducono a modifiche della qualità del controllo (ad esempio, passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto oppure in una situazione di controllo congiunto prima e dopo l'operazione, se l'operazione stessa determina un aumento del numero degli azionisti di controllo o un cambiamento della loro identità).

### **C12018 - A2A TRADING/RAMO DI AZIENDA DI SORGENIA POWER, 22 dicembre 2015**

L'AGCM ha qualificato come concentrazione soggetta a notifica preventiva un'operazione consistente nell'acquisizione da parte di A2A Trading del controllo esclusivo sulla Centrale di Lodi di proprietà di Sorgenia Power attraverso un contratto di gestione della Centrale stessa.

In particolare, il contratto prevedeva, a fronte del pagamento di un canone in danaro, l'attribuzione ad A2A Trading - per la durata di cinque anni tacitamente rinnovabili per ulteriori periodi di cinque anni salvo disdetta anticipata - del potere esclusivo di gestione dell'asset, inclusivo della definizione delle strategie di produzione della Centrale, della conseguente commercializzazione dell'energia elettrica prodotta, nonché dell'assunzione delle decisioni strategiche di lungo periodo inerenti la Centrale, quali le manutenzioni da effettuare e i nuovi investimenti.

### **SOGLIE DI FATTURATO ITALIANE**

Le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'AGCM qualora:

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a €498 milioni (soglia aggiornata annualmente dall'AGCM in base all'inflazione); e
- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a € 30 milioni.

L'AGCM aggiorna annualmente le soglie di fatturato. Quelle sopra indicate sono state adottate in data 25 marzo 2019.

### **SOGLIE DI FATTURATO UE**

Una concentrazione è di dimensione comunitaria e deve essere notificata alla Commissione europea quando:

- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a EUR 5 miliardi; e
- il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a EUR 250 milioni;
- salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

Una concentrazione che non supera le soglie di cui sopra è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a EUR 2,5 miliardi; e
- in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a EUR 100 milioni; e
- in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui sopra, il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a EUR 25 milioni; e
- il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a EUR 100 milioni;
- salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

In assenza di dimensione comunitaria, le operazioni di concentrazione dovranno essere preventivamente valutate non solo in base alla normativa italiana, ma anche in base alle soglie, di fatturato o di altro tipo, che fanno scattare obblighi di notifica nei singoli paesi dell'UE. Inoltre, occorrerà in tutti i casi (sia in casi di dimensione comunitaria sia in casi in cui tale dimensione sia esclusa) verificare la sussistenza di obblighi di notifica in paesi extra-UE.

In applicazione delle disposizioni vigenti nei diversi mercati nazionali interessati dall'operazione, fintantoché

la stessa non sia stata autorizzata dall'Autorità Antitrust competente potrebbe essere vietato realizzarla/implementarla e procedere alla conclusione del relativo accordo (c.d. obbligo di *standstill*).

Al fine di assicurare una corretta compliance del Gruppo A2A con il diritto antitrust, **prima di iniziare le negoziazioni** contattare l'Antitrust Compliance Officer al fine di poter determinare tempestivamente se l'operazione costituisca una concentrazione notificabile e quale sia o siano le Autorità Antitrust competenti, in modo tale da poter disciplinare adeguatamente nei contratti le tempistiche dell'operazione.

Inoltre, **le operazioni M&A sono un contesto particolarmente delicato in cui possono avere luogo scambi di informazioni tra concorrenti**. In questi contesti, è tipicamente necessario lo scambio tra la parti di alcune informazioni al fine di poter negoziare i termini contrattuali, valutare la fattibilità dell'operazione e sottoscrivere e poi implementare l'accordo. Il divieto di scambiare informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti (cfr. Sezione A) 2.) si applica anche ai contatti precedenti ai suddetti accordi (per esempio nella fase di *due diligence*) nonché nelle successive fasi. Pertanto, occorre contattare preventivamente l'Antitrust Compliance Officer al fine di poter valutare l'adozione di misure idonee ad evitare rischi di scambio anti-competitivo di informazioni commercialmente sensibili.

#### REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

- **scambiare solo le informazioni indispensabili** per valutare, negoziare ed implementare l'operazione;
- **sottoscrivere preventivamente idonei accordi di confidenzialità** che prevedano *inter alia* obblighi di riservatezza e limiti all'uso e alla diffusione delle informazioni scambiate;
- adottare misure idonee ad **evitare scambi di informazioni commercialmente sensibili** ad esempio introdurre limiti alle informazioni che si possono scambiare sulla base della loro natura e storicità, prevedere una diffusione graduale delle informazioni alla luce delle fasi dell'operazione, prevedere modalità per limitare/eliminare la sensibilità delle informazioni (livello di aggregazione/informazioni anonime), limitare l'accesso alle informazioni scambiate prevedendo delle Chinese Walls all'interno delle società coinvolte per garantire l'isolamento delle informazioni e/o istituendo Clean Team formati da persone il cui accesso alle informazioni non comporti rischi antitrust.

## E) SEPARAZIONE SOCIETARIA

Le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio sul mercato, quando intendono operare in mercati diversi, **devono costituire una società separata**.

Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di separazione non è necessario l'accertamento dell'esistenza di un potenziale effetto leva da parte dell'impresa monopolista. L'AGCM ha difatti rilevato come il legislatore abbia ritenuto *a priori* che **lo svolgimento da parte di un monopolista legale di un'attività in un mercato diverso senza il ricorso ad una società separata è potenzialmente idoneo a ledere i concorrenti**. Inoltre non rileva, ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di separazione, il fatto che l'attività distinta svolta dal monopolista incida solo in misura marginale sul fatturato complessivo di quest'ultimo.

Le suddette imprese **devono comunicare preventivamente all'AGCM** la costituzione di società separate o l'acquisizione del controllo in società operanti in mercati diversi. L'inottemperanza a tale obbligo di notifica preventiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50 mila.

Inoltre, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, la normativa prevede che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio sul mercato sono tenute a mettere a disposizione dei concorrenti le risorse detenute in esclusiva, qualora esse rendano disponibili tali risorse a società partecipate o controllate operanti in mercati diversi.

### **SP107 - A2A, 23 dicembre 2008**

L'AGCM ha imposto ad A2A una sanzione di 20.000 euro per violazione dell'obbligo di separazione societaria e di comunicazione della separazione societaria. Nella decisione, l'AGCM ha, da un lato, considerato che A2A è titolare del servizio idrico integrato in numerosi comuni della provincia di Brescia ed è, dunque, impresa che direttamente esercita servizi di interesse economico generale, in monopolio legale, e, dall'altro, ha ritenuto che l'attività di teleriscaldamento e di gestione del calore sono attività non coperte da una riserva normativa e, quindi, esercitabili in regime di concorrenza. Considerato che per lo svolgimento delle attività di teleriscaldamento, A2A non aveva effettuato la separazione societaria richiesta dall'articolo 8, comma 2-*bis* della Legge n. 287/90, l'Autorità ha ritenuto che A2A non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter* della Legge n. 287/90 e ha applicato la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria.

### **SP157 - H3G/CONDOTTE POSTE ITALIANE E POSTEMOBILE, 16 dicembre 2015**

L'AGCM ha fatto per la prima volta uso dei poteri di cui all'art. 2 *quater* nel caso H3G/Poste Italiane, avente ad oggetto il rifiuto di Poste Italiane di mettere a disposizione, dietro esplicita richiesta, ad un concorrente della controllata Poste Mobile l'accesso, a condizioni equivalenti, ai beni e servizi di cui Poste Italiane stessa abbia la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività rientranti nel servizio postale universale (in questo caso, i propri uffici postali). L'AGCM ha deliberato che Poste Italiane si astenga per il futuro da porre in essere comportamenti analoghi.

L'AGCM ha chiarito che questa rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto all'abuso di posizione dominante, che può quindi coesistere con quest'ultima.

### III. LE POSSIBILI INIZIATIVE PER MITIGARE LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO ANTITRUST

L'emersione tempestiva di situazioni problematiche dal punto di vista *antitrust* è fondamentale per quattro motivi:

- per **impedire** che si consumi l'illecito antitrust;
- se l'illecito si è già realizzato, l'intervento tempestivo **limita la durata e gli effetti della violazione**, con riflessi sull'entità della sanzione e sul risarcimento del danno eventualmente derivato dall'illecito;
- la segnalazione di un illecito e il pronto ravvedimento rilevano nella **valutazione del comportamento del personale nel rispetto delle norme** stabilite dalla Società, anche ai fini dell'adozione di misure disciplinari e premiali;
- **ma soprattutto**, l'impresa ha la possibilità di accedere ai **programmi di clemenza** sia per gli illeciti in corso sia già esauriti, rispetto ai quali la pronta reazione della Società è fondamentale.

#### FOCUS SUI PROGRAMMI DI CLEMENZA (“LENIENCY”)

L'impresa partecipante ad un cartello, in corso di svolgimento o che si sia già concluso, può “auto-denunciarsi”, comunicando l'esistenza dello stesso alle Autorità Antitrust al fine di ottenere l'eliminazione (qualora sia la prima impresa a contattare le Autorità) o una riduzione della sanzione (qualora, pur non essendo la prima, fornisca informazioni utili in merito all'illecito antitrust).

È importante considerare che la stessa attività di *compliance* è strettamente legata ai programmi di clemenza poiché un'efficace strategia di *compliance* consente di prevenire o identificare comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, nel secondo caso, la società interessata può denunciare all'Autorità antitrust l'infrazione individuata sulla base degli elementi probatori raccolti grazie alla stessa operatività dei programmi di *compliance*; **quanto più la denuncia sarà tempestiva e dettagliata, tanto più l'impresa denunciante potrà puntare all'immunità.**

Pertanto, si ribadisce che chiunque venga a conoscenza di una possibile violazione delle norme antitrust è tenuto a segnalarlo all'Antitrust Compliance Officer al fine di consentire alla Società di valutare l'adesione tempestiva ad un programma di clemenza.

## IV. REDAZIONE DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI AZIENDALI

Fermo restando l'integrale rispetto dei principi antitrust e delle regole di condotta sopra descritte, la mancata attenzione in merito al **linguaggio** utilizzato dai dipendenti nelle comunicazioni commerciali o nelle note interne potrebbe danneggiare A2A, generando la falsa impressione che siano in corso condotte illecite ai fini antitrust.

In particolare nel caso di un'investigazione da parte di un'Autorità Antitrust o dell'avvio di una procedura amministrativa o giudiziaria in materia di tutela della concorrenza, **l'adozione di un linguaggio impreciso potrebbe fare sembrare illecite anche condotte che in realtà non lo sono.**

### REGOLE ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO

Pertanto in tutte le comunicazioni interne o destinate a terzi, è necessario:

- **evitare** di usare un **linguaggio ambiguo** nei documenti che contengono informazioni sui concorrenti. L'uso di espressioni non chiare potrebbe dare la falsa impressione che tali informazioni sono state ottenute da, o con il consenso di, un concorrente. L'origine lecita di tale informazione deve risultare chiaramente dal documento;
- **consultare preventivamente** l'Antitrust Compliance Officer nel caso in cui il contenuto di una comunicazione scritta ricada nell'ambito di applicazione del presente Codice di Condotta Antitrust;
- considerare **ogni bozza di documento come se dovesse diventare di pubblico dominio** e come se fosse in ogni caso un documento definitivo;
- considerare **tutte le e-mail come se fossero documenti ufficiali e pubblici**, tenendo presente che anche se un'e-mail o un file elettronico viene eliminato, è possibile rintracciarlo e riprodurlo nel corso di un'investigazione o di una procedura amministrativa o giudiziaria;
- **evitare di speculare** se una determinata condotta è illecita o meno;
- evitare di dare l'impressione che le decisioni siano prese **per ragioni diverse dal perseguimento dell'interesse aziendale**;
- ricordare che è **vietato distruggere documenti o files elettronici** soltanto perché si ritiene che possano contenere delle informazioni dannose o pericolose.

## V. POTERI DI INDAGINE DELLE AUTORITÀ ANTITRUST

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione europea sono preposte alla vigilanza sul rispetto del diritto *antitrust* italiano ed europeo. A tal fine, esse dispongono di ampi poteri di indagine nei confronti delle imprese sospettate di violare la normativa posta a tutela della concorrenza.

Più in dettaglio, esse possono:

- richiedere alle imprese di **fornire informazioni** su determinati fatti o circostanze, oppure di esibire documenti ritenuti rilevanti. Tale potere è assistito dalla previsione di sanzioni pecuniarie qualora l'impresa si rifiuti in maniera ingiustificata di fornire tali informazioni, oppure produca documenti non veritieri;
- ma soprattutto effettuare **accertamenti ispettivi** presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza<sup>3</sup>. Di regola, tali accertamenti vengono effettuati a sorpresa (cosiddetti *dawn raids*), al fine di prendere visione diretta ed estrarre copia di documenti aziendali ritenuti rilevanti per l'indagine in corso, inclusa la corrispondenza email.

### DI QUALI POTERI DISPONGONO I FUNZIONARI IN CASO DI ISPEZIONE?

#### I funzionari sono legittimati a:

- ispezionare i locali aziendali, i terreni di pertinenza e le vetture aziendali (eccezionalmente, con specifico mandato giudiziario, i funzionari della Commissione possono anche accedere al **domicilio dei vertici aziendali**);
- prendere visione e trarre **copia** dei documenti, faldoni, agende, documenti e ricevute di viaggio, *email* nella casella elettronica personale (anche se il titolare non sia presente), *hard disk*, nonché dati contenuti su *pen drive* e altre dotazioni aziendali (inclusi *laptop*, *tablets*, telefono e *smartphone*) e ciò anche se i documenti contengono informazioni confidenziali;
- avvalersi di **propri software e strumenti di informatica forense** per la ricerca dei documenti/*file* rilevanti presenti sui *server* (o rimossi), bloccare temporaneamente gli *account* email (ivi incluse le *email* in uscita), disconnettere i pc dalla rete, rimuovere e reinstallare gli *hard disk*, chiedendo la collaborazione del servizio IT della Società;
- porre **quesiti** pertinenti all'indagine alle persone presenti e verbalizzarne le risposte;
- apporre **sigilli** alle stanze che saranno oggetto di successiva ispezione.

#### I funzionari NON sono legittimati a:

- visionare e prelevare documenti che siano chiaramente NON attinenti all'indagine (come descritta nel mandato ispettivo e nell'allegata decisione);
- visionare e prelevare documenti coperti dal **privilegio legale**, riguardando interlocuzioni con i legali esterni;
- **imporre di rilasciare dichiarazioni** su circostanze di cui l'intervistato non ha precisa memoria o che ha bisogno di tempo per ricostruire;
- accedere ad **effetti o messaggi strettamente personali**.

<sup>3</sup> Si rimanda al riguardo ai contenuti della Procedura **201.0145** "Gestione delle verifiche ispettive e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e dalle autorità di settore"

Inoltre, con il futuro recepimento della Direttiva ECN+, l'AGCM sarà dotata di poteri di indagine più efficaci, quali la possibilità (previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria) di effettuare accertamenti ispettivi a sorpresa presso le abitazioni private dei dirigenti, degli amministratori e di altri membri del personale delle imprese e delle associazioni di imprese, nei casi in cui vi sia il ragionevole sospetto che in tali locali siano conservati documenti rilevanti per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 TFUE (art. 7 della Direttiva ECN+).



## **ALLEGATO 1 –ANTITRUST COMPLIANCE OFFICER**

Daniela Martinazzi, nominata Antitrust Compliance Officer con Delibera del CdA di A2A S.p.A. del 20 giugno 2019.

complianceantitrust@a2a.eu

### **A2A S.p.A.**

Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

**Tel.** +39 02 77203765 **Cell.** +39 348 7775743

## ALLEGATO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### A) NORMATIVA UE

*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne - Titolo VII: norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articoli 101 e 102 (ex Articoli 81 e 82 del TCE).*

#### **Articolo 101 TFUE - INTESE**

*1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:*

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

*2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.*

*3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:*

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,*
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e*
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,*

*che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di*

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;*
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.*

## **Articolo 102 TFUE – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**

*È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.*

*Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:*

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

## **B) NORMATIVA NAZIONALE**

*Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

### **Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza**

*1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.*

*2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:*

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;*
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.*

*3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.*

### **Art. 3. - Abuso di posizione dominante**

*1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:*

- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;*
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;*
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.*

## **Art. 8. - Imprese pubbliche e in monopolio legale**

*[Come modificato dall'articolo 11, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"]*

*1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.*

*2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.*

*2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.*

*2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.*

*2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.*

*2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.*

*2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.*

## **C) ALTRE PREVISIONI**

*Legge 18 giugno 1998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*

### **Art. 9.- Abuso di dipendenza economica**

*1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.*

*2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.*

*3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.*

*3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità*

garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.

*Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*

#### **Art. 4. - Termini di pagamento**

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, ((quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)). In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto

*essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.*

*7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.*

## ALLEGATO 3 – SANZIONI

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al presente Codice di Condotta Antitrust da parte dei Destinatari (come definiti *supra*) costituisce sempre illecito disciplinare.

Per l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle relative sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* del Gruppo A2A.

In caso di violazioni del presente Codice di Condotta Antitrust da parte di personale dipendente non dirigente, il responsabile è sanzionato secondo quanto disposto dal Codice disciplinare del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento (cui rimandano anche il Codice Etico e la *policy anti-corrruzione* del Gruppo A2A) o di altra normativa applicabile.

Le sanzioni possono giungere sino al licenziamento, per i casi più gravi, così come tra l'altro già previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nella valutazione di gravità si tiene conto, tra l'altro, del profilo soggettivo del responsabile, della natura del comportamento adottato, dell'intensità del relativo impatto sulle dinamiche di mercato, nonché delle possibili ricadute - anche reputazionali - per il Gruppo A2A.

Il personale dirigente del Gruppo A2A, nello svolgimento della propria attività professionale, ha l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel presente Codice di Condotta Antitrust.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel presente Codice di Condotta Antitrust da parte di un dirigente, la Società valuta, oltre ai criteri sopra citati per il personale non dirigente anche il principio di mancata vigilanza, ed adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale (CCNL) di riferimento e dalla normativa applicabile.

Se la violazione determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

L'applicazione delle misure disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un eventuale procedimento istruttorio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altre forme di accertamento giudiziale.